

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) DOLMETTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) CAGGIANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) RUGGIERO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) VERDICCHIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ILARIA AMELIA CAGGIANO

Seduta del 08/10/2024

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione di quote della retribuzione, stipulato in data 23.03.2017 ed estinto in anticipo alla 60a rata su 120, previa emissione del conteggio al 31.05.2022, la ricorrente, ritenendosi creditrice di ulteriori rimborsi, e insoddisfatta dell'interlocazione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al ricorso, si rivolge, tramite procuratore, all'Arbitro, al quale, formula le seguenti richieste:

- il rimborso *pro-quota* degli oneri netti in base al criterio *pro rata temporis* per un ammontare pari a euro 1.343,92 (di cui euro 149,92 a titolo di commissioni di estinzione) o in subordine per un ammontare che calcoli rimborso dei costi istantanei secondo il criterio della curva degli interessi;
- la restituzione di quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione;
- la refusione delle spese di assistenza difensiva per euro 200,00
- il riconoscimento degli interessi al tasso legale, a far data dal reclamo.

Costituitasi, parte resistente eccepisce quanto segue:

- La Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella causa C-555/21 si è espressa affermando che il diritto alla riduzione dei costi dei finanziamenti non può includere i costi qualificabili come *up front*;
- la ricorrente ha ottenuto, in sede di conteggio estintivo, il ristoro della quota non maturata dei costi *recurring*, cioè, le spese di incasso quote, oltre gli interessi per la quota

non maturata, per un importo pari ad € 2.407,79. In merito agli altri costi oggetto di domanda, hanno natura *up front* le “Provvigioni all’intermediario del credito” in quanto facenti riferimento all’attività di perfezionamento del finanziamento e già interamente maturati all’atto dell’estinzione, nonché le “Commissioni di istruttoria”, relative ad attività indubbiamente compiutesi prima dell’estinzione del finanziamento;

- le provvigioni all’intermediario del credito sono state e pagate all’intermediario;
- la materia rimane regolata dal D.P.R. 180/50, non interessato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 263/2022, e non dalla direttiva 2008/48/CE e che comunque la sentenza cd. “Lexitor” non possa riferirsi a costi pagati a terzi quali le provvigioni dell’intermediario;
- in merito, inoltre, alla richiesta di restituzione della commissione di estinzione anticipata osserva che la stessa, prevista contrattualmente, è stata applicata in conformità della disciplina contenuta nell’art.125 *sexies* del TUB e che peraltro il ricorrente non indica in alcun modo i motivi della sua eventuale illegittimità;
- infine, relativamente alla richiesta di rimborso delle spese difensive ricorda il consolidato orientamento dell’Arbitro in materia.

Chiede, pertanto, il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La domanda sottoposta all’esame del Collegio ha per oggetto il riconoscimento del diritto del ricorrente ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto, tramite il parziale rimborso degli oneri accessori versati.

1. Quanto alla normativa applicabile, secondo le ultime modifiche alla normativa rilevante (art. 11 *octies*, co. 2), le restituzioni sono governate dalla previgente formulazione dell’art. 125 *sexies* TUB (articolo da includersi nel richiamo operato al capo II del titolo VI del TUB dall’6-bis, comma 1, del DPR 180/1950). Tale formulazione imponeva una riduzione del costo totale del credito, “pari” all’importo degli interessi e “dei costi dovuti per la vita residua del contratto, tenuto conto, altresì della sentenza della Corte costituzionale n. 263 del 22/12/2022 che ha ritenuto costituzionalmente illegittimo, eliminandolo, il rinvio contenuto nella formulazione originaria alle «norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e vigilanza della Banca d’Italia», perché in contrasto con gli artt. 3, 11 e 117 Cost., nella parte in cui la disposizione non rispettava i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e sottraeva le fattispecie disciplinate al disposto dell’ 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, come interpretato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, sentenza 11 settembre 2019, in causa C-383/18, *Lexitor*, inibendo l’interpretazione conforme al diritto dell’Unione europea.

La sentenza della Consulta ha precisato che ai contratti sottoscritti prima dell’entrata in vigore del DL sostegni *bis* continua ad applicarsi esclusivamente l’art. 125-*sexies* TUB previgente, interpretato alla luce della sentenza *Lexitor* (non anche la normativa secondaria), e quindi la riduzione di tutti i costi.

Non può ritenersi applicabile l’interpretazione fornita dalla sentenza CGUE C-555/21 del 09.02.2023 che riconosce la rimborsabilità dei soli oneri cd. *recurring*; in merito, infatti, l’orientamento dei Collegi ABF è nel senso di ritenere tale sentenza non applicabile alla materia oggetto di ricorso poiché relativa esclusivamente al credito immobiliare di cui alla direttiva 2014/17 (MCD) (v. *ex multis* decisione n.7421/23 Collegio ABF di Toril. . 6-bis, comma 1, del DPR 180/1950no e n.10961/23);

2. Quanto al criterio per quantificare il rimborso dei costi in assenza di un criterio contrattuale, questione lasciata aperta dalla Corte di giustizia (che pure aveva riconosciuto

la diversa natura *up front* e *recurring*) e che si ripropone a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale, questo Collegio, in adesione all'orientamento condiviso dai Collegi di questo Arbitro, ritiene opportuno richiamare l'orientamento, già espresso all'indomani della sentenza Lexitor (v. Coll. Coord., decisione n. 26525/2019) secondo cui, mentre “per i costi *recurring* e gli oneri assicurati” continuano “ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF” (cioè criterio contrattuale o, in mancanza, del criterio proporzione lineare (cd. *pro rata temporis*), secondo uno sviluppo lineare/proporzionale), “Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità” deve “essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità”. Il Collegio individuava come criterio preferibile uno analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale (criterio della curva degli interessi).

3. Questo Collegio ritiene di adottare tale criterio al rimborso dei costi dei contratti sottoscritti prima dell'entrata in vigore del DL sostegni *bis*, considerato che la stessa Corte costituzionale ha espressamente riconosciuto (par. 9.5) che quella del “Coordinamento” del '19 (e dei Collegi territoriali) era interpretazione conforme alla sentenza Lexitor“. D'altronde, tale opzione interpretativa, valorizzando il metodo espressione dell'autonomia negoziale (quello della curva degli interessi con riguardo ai costi *up front*), appare la più rappresentativa dell'intenzione dei contraenti e di un'interpretazione secondo buona fede (art. 1362 e 1365 c.c.), mentre ogni altro criterio (vedi in particolare il costo ammortizzato), previsto normativamente per i contratti successivi all'entrata in vigore del Decreto Sostegni *bis*, risulta estraneo sia alla previsione normativa (essendo espressamente previsto solo per i nuovi contratti) sia alla determinazione delle parti (in quanto criterio contabile relativo ai bilanci societari, ex art. 2426, n. 8 cod. civ.).

4. Nel caso sottoposto all'attenzione di questo Collegio, il contratto risulta stipulato in data 23.03.2017 ed estinto anticipatamente con conteggio estintivo del 31.05.2022, in corrispondenza della 60ma rata su un totale di 120. Pertanto, ad esso risulta applicabile l'art. 125 *sexies* nella previgente formulazione.

Questo Collegio ritiene, nel caso di specie, di accogliere la domanda per le seguenti voci di costo, le quali, secondo gli orientamenti condivisi dei Collegi, tenuto conto della descrizione contrattuale, sono da qualificarsi *up front* e pertanto rimborsabili in base al criterio della curva degli interessi:

- Costi a favore dell'intermediario finanziario € 577,48;
- Commissione istruttoria € 82,97.

3. – Va rigettata, invece, la domanda relativa alla restituzione della commissione di anticipata estinzione, addebitata in conteggio estintivo per un importo di € 149,92, pari all'1% del debito residuo così come previsto contrattualmente, senza che ricorra nessuna delle ipotesi di esclusione previste dall'art. 125 *sexies*, comma 3, T.U.B. Il ricorrente non adduce le ragioni della mancanza di giustificazione dell'indennizzo. In proposito si deve tenere conto della decisione n. 5909/2020 del Collegio di Coordinamento, secondo cui: “La previsione di cui all'art. 125 *sexies*, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleggi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione”. Nel caso di specie il ricorrente non ha né dedotto né dimostrato che la commissione in parola, in presenza di un debito e di un capitale residui superiori a € 10.000,00, fosse priva di oggettiva giustificazione, né – peraltro – ha allegato o contestato gli importi da prendere in considerazione per il calcolo della commissione (cfr., *ex multis*, coll. Napoli, decisioni nn.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

7428/2024; 6041/2024; 23959/21, 11321/21; Collegio di Palermo n. 348/23, Collegio di Bari n. 56/23, Collegio di Torino n. 103/23, Collegio di Milano n. 16007/22 e Collegio di Bologna n. 14256/22). Infine, la durata residua del finanziamento, al momento dell'estinzione anticipata, era superiore a un anno. L'indennizzo è pertanto dovuto.

4. – Si rigetta la domanda, anche per la parte relativa alla *“restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza, e quindi non dovute”*, in quanto non supportata da alcuna allegazione.

5.- Né il ricorrente ha prodotto alcuna evidenza a supporto della richiesta di refusione delle spese legali, peraltro relativa a questioni di carattere seriale. Il Collegio rigetta anche tale domanda in conformità agli orientamenti condivisi tra i Collegi.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 660,00 oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO